



COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di Ravenna

Id. 865125

Fascicolo n. 2018/III 15 1/000002

SEGRETERIA GENERALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 355 del 28/11/2018

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

**OGGETTO: INCARICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN ATTO DI
DIFFIDA**

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/00;

Visto il D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2017 "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020*" ";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2017 "*Approvazione Bilancio di previsione 2018/2020*";

- deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 19/01/2017 "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte contabile 2018/2020*";
- *deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27/04/2017 "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi anno 2018/2020 (art. 197, comma 2, lettera A) del D.Lgs. n. 267/00 e art. 10 del D.Lgs. 150/2009) del Comune di Bagnacavallo"*;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 04.08.2017 con il quale è stato conferito al Dott. Paolo Cantagalli l'incarico di responsabile dell'Area Servizi Generali;

Premesso che:

- **Premesso che :**
- il Comune di Bagnacavallo ha stipulato in data 29 agosto 1958 una convenzione con *'Metano Città'* per la metanizzazione del proprio comune. Tale concessione aveva scadenza stabilita ad avvenuto decorso di 29 anni dalla data di stipula e quindi il 28 agosto 1987;
- in data 06/09/1986 veniva firmato dalla parti un "Atto di Rinnovazione" che all'art. 7 prevedeva che "*La concessione viene rinnovata per anni 30 (trenta) rispetto alla data di scadenza di cui all'atto n. 5607 di rep. del 29 Agosto 1958 fermo restando quanto previsto nell'atto citato circa la devoluzione gratuita alla nuova data di fine concessione, dell'impianto di distribuzione descritto nel progetto originale e degli impianti realizzati nei primi 14 anni di esercizio comprese le derivazioni per gli utenti in normali condizioni di efficienza e funzionalità*";
- la nuova scadenza, stante quanto previsto nell'articolo sopra riportato, risultava quindi essere il 28 agosto 2017;
- in data 21/06/1995 veniva firmato tra le parti un "Atto aggiuntivo e modificativo" nel quale all'art. 3 si prevede che "*La concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Bagnacavallo di cui alla Convenzione Rep. 5607 del 29/08/1958 e successivo atto di rinnovazione rep 10463 del 6/9/1986 viene prorogata di anni 5 e pertanto verrà a scadere il 27/08/2022*";
- al successivo art. 6 del medesimo atto veniva poi precisato che "*Tutte le pattuizioni contenute nel contratto di concessione Rep. 5607 del 29/08/1958 e successivo atto di*

rinnovazione Rep. 10463 del 6/9/1986 rimangono vigenti, tranne quelle espressamente modificate dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso”;

Considerato e vista altresì la recente sentenza del TAR Venezia n. 654/2017, che conferma la posizione sostenuta da questa Amministrazione nella corrispondenza con il gestore Italgas, che consente di ritenere che:

- le modifiche succedutesi nel tempo non hanno modificato la disciplina originariamente prevista per la devoluzione gratuita dei beni del gestore uscente a favore dell'ente locale in quanto né la proroga convenzionale al 27 Agosto 2022 della durata della concessione, né l'anticipazione introdotta *ope legis*, hanno in alcun modo escluso il diritto previsto a livello contrattuale alla devoluzione gratuita in questione;
- la durata inizialmente stabilita dalla concessione, in questo caso pari a 30 anni, era considerata dalle parti un lasso di tempo necessario a giustificare la devoluzione in via gratuita dei cespiti all'ente locale concedente.

Viste:

- la comunicazione inviata all'attenzione dello scrivente in data 05/09/2017 (vs. PG 147125/2017);
- la Sentenza Definitiva pronunciata dal Consiglio di Stato (Sezione Quinta) n.04104/2018 del 04/07/2018 che respinge integralmente il Vs. ricorso in appello verso la sentenza n. 00654/2017 del T.A.R. Veneto;
- tutta la corrispondenza intercorsa in merito alla tematica in oggetto, da ultimo la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo, ing. Fabio Minghini, che ribadiva la posizione del comune sopra indicata, mentre Italgas ha continuato, pur in presenza delle citate sentenze, a rifiutare la legittima richiesta del comune di devoluzione gratuita delle reti realizzate nei primi anni di vigenza della concessione originaria;

Richiamato l'indirizzo formulato dalla giunta comunale nella seduta del 27/9 u.s., con il quale ha incaricato l'ufficio Segreteria di procedere ad una diffida legale al gestore Italgas, a tutela degli interessi dell'Amministrazione comunale e delle comunità da essa rappresentata;

Dato atto che nell'organico del comune non sono presenti dipendenti iscritti all'Ordine degli Avvocati, per cui è indispensabile procedere ad un affidamento ad un professionista iscritto all'Ordine;

Considerato :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2017, ha introdotto una innovativa portata in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali stabilendo che le disposizioni del codice non si applica agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti alcuni servizi legali;
- che l'oggetto del presente affidamento non rientra tra i servizi legali esclusi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 50/2016 dall'applicazione del medesimo codice dei contratti;
- che, conseguentemente, l'incarico in oggetto rientra nell'ambito ordinario di applicazione del Codice dei contratti, come confermato dalle recentissime Linee guida Anac in materia, n. 12/2018;

Ritenuto quindi, sotto il profilo procedurale, di poter applicare l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa) *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*, tenuto conto dell'importo dell'incarico, inferiore ai 1000 €;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 42 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti;

Ciò premesso,

Ritenuto opportuno, alla luce del quadro conoscitivo disponibile e della limitata entità della spesa, acquisire un unico preventivo di spesa, rispetto al quale lo scrivente ufficio attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, tenuto conto dei prezzi di mercato, degli importi deducibili dalle tariffe professionali vigenti e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti e/o da

altre Amministrazioni, come da documentazione conservata agli atti, in modo da garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio di rotazione;

Considerato che è possibile procedere autonomamente per l'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore a € 1.000,00 alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 296/06 come integrata dalla Legge di stabilità 2016;

Considerato che il caso in esame soddisfa i principi indicati dall'art. 36 del Codice e in particolare:

- economicità : si è provveduto ad acquisire un preventivo di importo congruo rispetto alla complessità della questione e dei contenuti del D.M. 55 del 10/3/2014;
- efficacia: l'interesse pubblico sotteso è quello di acquisire un parere da un professionista di elevata competenza, evidenziata nell'**allegato curriculum** e dai precedenti recenti nella materia specifica, stante la complessità della questione;
- imparzialità e parità di trattamento: rispetto ai quali si evidenzia come non vi siano precedenti relazioni professionali tra l'ente e lo studio e che la scelta discenda unicamente dalla necessità di acquisire un parere da un professionista di comprovata ed elevata competenza;
- trasparenza e pubblicità: la presente determina e gli atti ad essa allegati sono pubblicati sul sito nell'area "consulenti e collaboratori" della sezione Amministrazione trasparente, come previsto dalla vigente normativa;
- proporzionalità: nel caso di specie si sostanzia nell'evidente appesantimento dell'attività e nella diseconomicità e sproporzione di una procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto in particolare del modesto importo dell'incarico e dell'esigenza di procedere speditamente a tutela degli interessi dell'ente e della collettività amministrata.

Dato atto che, interpellato in proposito lo studio legale del Avv. Sebastiano Capotorto del foro di Roma, il suddetto ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa così specificata, come da preventivo che si conserva agli atti: onorari (studio della pratica, consultazioni, redazione citazione, esame

memorie delle Controparti, memorie difensive) € 500,00 oltre CPA e IVA come dovute per un totale di € 634,40;

Atteso che è già in possesso dell'ente la **dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità**, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" e verificata l'assenza di cause di conflitto di interesse, con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010;

DETERMINA

1) di affidare l'incarico relativo alla predisposizione di un atto di diffida nei confronti della Soc. Italgas di cui in premessa, all' Avv. Sebastiano Capotorto, con Studio Legale a Roma in via Di San Domenico,20 per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano integralmente da espletare entro 7 giorni dalla comunicazione del presente atto;

2) impegnare la spesa complessiva di € 634,40 sul bilancio 2018/2020 - annualità 2018, come da tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.11.999/ Cap:3010BO - Art:3070 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	INCARICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN ATTO DI DIFFIDA	CAPOTORTO SEBASTIANO,1026654 1001 ,VIA DI SAN DOMENICO, 20,00100,ROMA,RM,P RIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT94G010300320000000 6191648	2018/1147/1	€ 634,40	.

3) dare atto che:

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 - comma 7 e 147 bis del Tuel;
- con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di "Saldo di competenza finale" richiamate dalla Legge di stabilità 2016 Legge 28/12/2015 n. 208 – Art. 1 –

commi 709 – 712 – commi 728/732) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

4) pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

5) di informare l'avvocato incaricato:

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, i lavori/servizi/acquisti in oggetto *non sono* per l'Ente relativi ad un servizio commerciale;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio EFB80A** (corrispondente all'Area Servizi Generali/Settore Segreteria del Comune di Bagnacavallo);

6) di dare atto che si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;

7) di rinviare ad un successivo provvedimento di *liquidazione tecnica* la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

8) di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa e non alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

9) di dare atto che la spesa di cui al presente incarico rientra nel limite massimo annuale per

il conferimento di incarichi individuato all'interno del bilancio 2018 / 2020, ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento comunale di organizzazione;

10) di dare atto, infine, che si procederà ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:

soggetto incaricato:

- codice fiscale/partita IVA;
- tipo di incarico;
- tipo di contratto;
- data inizio/data fine:

11) di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICHI nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" ai fini delle pubblicazioni sul sito del Comune prescritte dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;

Bagnacavallo, 28/11/2018

IL Segretario Generale
Dott. Paolo Cantagalli